

COMUNITÀ DELLA VAL DI NON - PROVINCIA DI TRENTO

CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO A TEMPO DETERMINATO

AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ DELLA COMUNITÀ.

Tra le parti:

1. dott. , nato a ( ) il

(Codice Fiscale ),

Responsabile del Servizio per le Politiche sociali e

abitative della Comunità della Val di Non, il quale

interviene nel presente atto in nome e per conto

della Comunità della Val di Non, con sede in Cles

via C.A. Pilati n. 17, che legalmente rappresenta

(Codice Fiscale 92019340220) in conformità al piano

esecutivo di gestione (PEG) - parte finanziaria

2026-2028, approvato con atto del Presidente n.

di data , e dal Decreto del Presidente

n. di data 31.12.2025;

e

2. sig. nato a ( ) il

(Codice Fiscale ), il

quale interviene nel presente atto in qualità di

legale rappresentante dell'Associazione Corpo

Volontari Valle di Non Odv, con sede legale in Cles

viale Degasperi n. 145/2 (codice Fiscale

00962230223)

si stipula il seguente

CONTRATTO DI COMODATO

ART.1

La Comunità della Val di Non, comodante, concede in comodato all'Associazione Corpo Volontari Valle di Non, comodataria, il mezzo VW TOURAN Modello 2.0 TDI, targa FC420RL, ed il mezzo VW T-Roc modello 2.0 TDI SCR Style, targa GM169JD unitamente alla carta di circolazione dei suddetti veicoli, nell'ambito dell'attività di trasporto utenti in carico al Servizio Politiche sociali e abitative della Comunità della Val di Non, dallo stesso individuati.

ART.2

Le parti si danno reciproco atto di conoscere lo stato e la consistenza dei beni oggetto del presente contratto, che riconoscono essere stipulato con espresso riferimento a tutte le norme di legge che regolano il comodato.

ART.3

Il comodatario dichiara di aver visionato i mezzi e di averli trovati idonei all'uso pattuito, impegnandosi a restituirli nelle medesime condizioni, salvo il normale deperimento d'uso.

Il comodatario è tenuto a custodire e conservare il mezzo con la diligenza del buon padre di famiglia e non può concedere a terzi il godimento degli stessi

senza il preventivo assenso del comodante.

#### ART.4

Il comodatario s'impegna a mettere i mezzi a disposizione del comodante, qualora quest'ultimo comunichi l'esigenza di utilizzarli per far fronte a proprie particolari esigenze.

Qualora alla scadenza del presente contratto, i mezzi restituiti risultino deteriorati a causa di un uso diverso rispetto a quello pattuito, il comodatario è responsabile del deterioramento.

Il comodatario è responsabile per il perimento dei mezzi in comodato qualora ciò dipenda da causa a lui imputabile.

Le parti convengono che l'utilizzo dei mezzi in comodato è limitato esclusivamente e tassativamente al trasporto degli utenti segnalati dal Servizio per le Politiche sociali e abitative della Comunità.

L'accertato diverso utilizzo dei mezzi in comodato costituisce motivo di risoluzione del presente contratto.

#### ART.5

Il comodante riconosce al comodatario le spese per l'ordinaria manutenzione pari ad **€/km 0,50** (spese di carburante, pneumatici, cambio gomme, tagliandi e revisione periodici, ecc.). Il comodante si fa

carico, altresì, di rimborsare al comodatario le relative spese per oneri diversi di gestione, ovvero le spese di straordinaria manutenzione che saranno preventivamente autorizzate dal comodante e riconosciute dietro presentazione di regolare fattura.

Il comodante sostiene, inoltre, le spese per la tassa di circolazione e per le assicurazioni dei veicoli mediante la stipula di idonea polizza RCA per il trasporto promiscuo di persone, ovvero d'integrazione alla polizza esistente.

Su richiesta del comodante, il comodatario è tenuto a fornire un report periodico delle trasferte effettuate recante, a titolo di esempio, data, tragitto percorso, chilometraggio, nominativo degli utenti trasportati.

#### ART.6

Il comodatario provvede a stipulare direttamente le polizze assicurative che coprono i rischi gravanti sul volontario e i passeggeri durante l'espletamento del servizio.

La responsabilità per la mancata manutenzione ordinaria del mezzo (sostituzione pneumatici, lampade, ecc.) e gli eventuali danni ad essa relativi è a carico del comodatario.

ART.7

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione fino al **31.12.2026**, salvo disdetta esplicita, da comunicare da una delle parti con un preavviso di almeno 30 giorni.

ART.8

Qualunque modifica del presente contratto, concordata tra le parti, avviene in forma scritta.

ART.9

Le controversie che dovessero sorgere in merito all'uso del mezzo di cui trattasi, non concordemente definita dalle parti, sono demandate al Foro di Trento.

ART.10

Ogni spesa connessa e conseguente alla stipula del presente contratto, nessuna eccettuata o esclusa, è a carico del comodatario.

ART.11

Le clausole di cui al presente contratto sono valide ed efficaci se non derogate o modificate dalle leggi in materia di comodato, in quanto applicabili.

Per tutto quanto non concordato nel presente contratto, le parti faranno riferimento agli art. 1803 e seguenti del Codice Civile.

ART. 12

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Si conviene che la data di sottoscrizione è quella di repertoriazione all'interno del sistema di gestione documentale PiTre della Comunità.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER LA COMUNITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER LE POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE

PER L'ASSOCIAZIONE Corpo Volontari Valle di Non ODV

IL LEGALE RAPPRESENTANTE